

## **STATUTO**

### **ART. 1**

E' costituita la

**"Associazione Società Italiana di Filosofia Teoretica".**

### **ART. 2 - Costituzione dell'Associazione**

L'Associazione ha sede legale in

### **ART. 3 - Finalità e scopi dell'Associazione**

L'Associazione, che non ha fini di lucro, intendendo favorire la collaborazione fra studiosi e in particolare fra docenti universitari che siano o che siano stati titolari di insegnamenti universitari di Filosofia Teoretica (e materie ricomprese nel raggruppamento M-FIL 01 del Ministero dell'Istruzione, si propone le seguenti finalità:

1. porsi come interlocutore nei confronti del Ministero dell'Istruzione, del CUN, e di altri organi ed enti pubblici competenti a difesa dei valori e degli interessi degli studiosi e dei docenti di materie ricomprese nella categoria scientifico-disciplinare di "Filosofia Teoretica";
2. promuovere e sostenere, nelle istituzioni universitarie, negli Enti Pubblici di Ricerca e in tutte le sedi opportune, lo studio, la ricerca e la formazione nel campo della Filosofia Teoretica;
3. promuovere e sostenere la didattica di tutte le discipline coinvolte nell'ambito della Filosofia Teoretica nella scuola universitaria, pre-universitaria e post-universitaria, e in ogni altra sede opportuna;
4. favorire la comunicazione scientifica promuovendo e sostenendo varie forme di collaborazione tra le molteplici istituzioni, nazionali ed internazionali e l'organizzazione di congressi e incontri.

L'Associazione aderisce agli scopi delle varie istituzioni di Filosofia Teoretica e si riconosce completamente nei principi di base di queste società, che hanno come scopo l'approfondimento dello

studio della stessa disciplina.

Allo scopo di promuovere lo studio, la ricerca, la formazione:

- a) favorisce gli incontri tra gli studiosi della materia, e segnatamente tra i docenti universitari che siano titolari di insegnamenti di Filosofia Teoretica;
- b) promuove convegni, seminari, dibattiti, incontri anche interdisciplinari, dove discutere i risultati delle ricerche attinenti alla tematica della Filosofia Teoretica;
- c) cura, direttamente ed indirettamente, la diffusione dei risultati delle ricerche svolte dai soci, nonché degli atti dei convegni e incontri;
- d) coopera con altre istituzioni, nazionali e internazionali e con la Società Filosofica Italiana per il perseguimento di obiettivi comuni;
- e) promuove lo studio delle metodologie di insegnamento proprie della Filosofia Teoretica;
- f) promuove il coordinamento dei programmi e delle attività didattiche dei corsi universitari, pre-universitari e post-universitari di Filosofia Teoretica;
- g) può pubblicare un bollettino a diffusione nazionale e internazionale che dà notizia dell'attività di ricerca svolta dai soci;

#### **ART. 4 - I Soci**

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- Fondatori
- Ordinari
- Onorari
- Sostenitori

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono ammessi a Soci Ordinari gli studiosi di Filosofia Teoretica che ricoprono o abbiano ricoperto per

almeno tre anni i ruoli di professore o ricercatore nelle Università italiane o negli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e che intendano contribuire all'attività dell'Associazione in vista della realizzazione dei suoi scopi. Possono anche essere ammessi come Sono Soci Ordinari altri studiosi le cui richieste di ammissione siano state valutate e accolte dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea.

Possono essere nominati Soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, coloro che abbiano apportato contributi di alto livello allo studio della Filosofia Teoretica.

Possono essere Soci Sostenitori gli Istituti, gli Enti, le Associazioni e le Aziende che intendono incrementare lo sviluppo dell'Associazione fornendo mezzi e fondi per le sue attività. Il Socio Sostenitore è rappresentato da un delegato e gode degli stessi diritti di un Socio Ordinario.

I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento delle quote sociali.

I Soci Ordinari sono tenuti a versare, la quota annua di associazione per l'anno in corso, la cui entità e il termine di pagamento sono stabiliti anticipatamente dal Consiglio Direttivo.

I Soci in regola con il pagamento della quota annuale ed i soci onorari hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di partecipare all'Assemblea con il diritto di voto e di accedere alle cariche sociali.

#### **ART. 5 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- 1) per volontario recesso;
- 2) per morosità protratta;
- 3) per svolgimento di attività in contrasto con lo spirito e le finalità dell'Associazione.

L'esclusione dei Soci è deliberata con effetto immediato dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea.

## **ART. 6 - Intrasmissibilità della qualità di Socio**

La qualità di Socio è intrasmissibile.

I Soci che abbiano receduto o siano stati radiati non possono richiedere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **ART. 7 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **ART. 8 - L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa quando è dovuta. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta.

Ogni Socio non può rappresentare più di altri due Soci.

L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei Soci per l'approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo) predisposti dal Consiglio Direttivo, per l'elezione del Consiglio Direttivo e per l'elezione del Collegio dei Revisori dei conti.

L'Assemblea Straordinaria è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei Soci per deliberare sulle modifiche allo Statuto o all'eventuale Regolamento e

sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono convocate e presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le convocazioni possono essere effettuate, con preavviso di almeno 30 giorni dalla data fissata, mediante posta ordinaria o posta elettronica con avviso di ricezione, purchè i relativi indirizzi (e le loro variazioni) risultino comunicati all'Associazione.

L'Assemblea delibera:

- a) di norma, a voto palese e con la maggioranza semplice dei Soci presenti;
- b) a voto segreto e con la maggioranza semplice dei Soci presenti per la nomina del Consiglio Direttivo;
- c) a voto segreto ed a maggioranza assoluta dei Soci presenti, per lo scioglimento dell'Associazione.

Le assemblee sociali potranno essere tenute anche in collegamento audio/video con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti. In questi casi dovrà essere consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni. Dovrà inoltre essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; dovrà essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Infine dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea

Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, per l'Assemblea Straordinaria è invece richiesta la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

### **ART. 9 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 21 membri : 12 Professori ordinari, 5 Professori associati e 4 ricercatori.

I membri del Consiglio sono nominati a scrutinio segreto dall'Assemblea tra i propri soci; ogni socio ha diritto ad esprimere cinque preferenze. In caso di parità si procede al ballottaggio.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Nel caso uno dei Consiglieri venga meno per qualsiasi causa durante il mandato, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione. La sostituzione deve essere ratificata nella riunione immediatamente successiva dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere ed individua i coordinatori dei Comitati di Attività fra cui Finanza (presieduto dal Tesoriere), ed esemplificativamente Educazione, Congressi e Comunicazione. I Comitati di Attività sono delle funzioni organizzative specifiche nell'interesse dell'Associazione coordinate da un consigliere. Il Consiglio direttivo può variare il numero e le funzioni dei Comitati di Attività.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvo quanto espressamente demandato dal presente Statuto all'Assemblea dei soci, al Presidente e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo:

- dà esecuzione all'oggetto sociale adottando le relative deliberazioni;

- decide sull'approvazione di domande di nuove adesioni;
- stabilisce le quote associative annue per i Soci ordinari e per i Soci Sostenitori;
- riconosce la qualità di Socio Onorario;
- redige eventuali regolamenti interni e li sottopone all'Assemblea;
- provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera sull'esclusione dei soci nei casi previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed è validamente costituito con l'intervento di almeno la metà dei suoi membri e purchè uno di essi sia il Presidente o il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio può essere effettuata mediante posta ordinaria o posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno due settimane prima della data della riunione o, in caso di urgenza, con preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente.

Per la partecipazione al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

### **ART. 10 - Il Presidente**

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto e può essere rieletto soltanto una volta. Ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente, nominato dal Presidente.

### **ART. 11 - Il Segretario**

Il Segretario, nominato dal Comitato Direttivo fra i suoi componenti, tiene il libro dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, l'archivio, il libro dei Soci, e i timbri dell'Associazione.

### **ART. 12 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Comitato Direttivo fra i suoi componenti ed ha il compito della gestione amministrativa dell'Associazione secondo le decisioni prese dal Comitato Direttivo, segnatamente: tiene il Registro di Cassa, riscuote le entrate, esegue i pagamenti, predispone i bilanci annuali (preventivo e consuntivo) .

### **ART. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci. Ogni Socio ha diritto di esprimere due preferenze. I primi tre votati ricoprono il ruolo di membro effettivo, mentre i successivi due il ruolo di membro supplente. I membri del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Collegio controlla la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, ne rivede la contabilità e ne riferisce agli organi competenti.

### **ART. 14 - Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote dei soci;
- b) dai contributi pubblici e privati;
- c) dai proventi di iniziative sociali;



d) da donazioni, liberalità e lasciti testamentari;

e) da rimborsi derivanti da Convenzioni.

Il patrimonio è per intero disponibile per la realizzazione delle finalità dell'Associazione.

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

La gestione finanziaria dell'Associazione avviene entro i limiti del bilancio preventivo ; il Consiglio

Direttivo dovrà giustificare sotto la propria responsabilità, eventuali spese eccedenti tale limite.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo sottoporrà i bilanci preventivi e consuntivi all'approvazione dell'Assemblea.

#### **ART. 15 - Durata dell'Associazione.**

La durata dell'Associazione è illimitata.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'ente verrà devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione im-posta dalla legge.

#### **NORMA TRANSITORIA**

Anche in deroga al presente Statuto, in sede di costituzione dell'Associazione, potrà essere nominato un Coordinatore provvisorio con poteri amministrativi che provvederà ad invitare i Professori universitari ordinari della disciplina ad iscriversi alla "Associazione Società Italiana di Filosofia Teoretica" e a convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina del Consiglio Direttivo.

Per il primo anno l'Associazione potrà avere un Consiglio Direttivo composto soltanto da Professori universitari ordinari in numero di dodici. Successivamente e dopo che vi siano state nuove adesioni di Professori associati, ricercatori e cultori, l'Assemblea integrerà la composizione del Consiglio attraverso l'elezione dei componenti dello stesso.